

(Codice interno: 522288)

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2024, n. 2

Variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Arsiero e di Laghi della Provincia di Vicenza.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Individuazione della variazione delle circoscrizioni comunali di Arsiero (VI) e di Laghi (VI).**

1. L'area dei mappali nn. 665, 666, 671, 672, 675, 676, 677, 725, 734, 778, 779, 780, 814, 829, 1396, 1399, 1402, 1405, 1408, 1411, 1414, Laghi, del Foglio XXV siti nel Comune di Arsiero (VI) per una superficie complessiva di mq. 70.141,00 sono da questo distaccate ed aggregate al Comune di Laghi (VI), secondo quanto previsto nella relazione descrittiva del confine e nelle cartografie allegate alla presente legge di cui costituiscono parte integrante.

2. L'area del mappale n. 2, del Foglio I sito nel Comune di Laghi (VI) per una superficie complessiva di mq. 137.607,00 è da questo distaccata ed aggregata al Comune di Arsiero (VI), secondo quanto previsto nella relazione descrittiva del confine e nelle cartografie allegate alla presente legge di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2**Definizione dei rapporti.**

1. Alla definizione dei rapporti conseguenti la variazione territoriale di cui all'articolo 1 provvede la Provincia di Vicenza ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

Art. 3**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 gennaio 2024

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Individuazione della variazione delle circoscrizioni comunali di Arsiero (VI) e di Laghi (VI).

Art. 2 - Definizione dei rapporti.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

**VARIAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI DI
ARSIERO E DI LAGHI DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL CONFINE

CARTOGRAFIE

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL CONFINE

Il nuovo assetto circoscrizionale che interessa una limitata superficie territoriale dei Comuni di Arsiero (VI) e di Laghi (VI) determina un nuovo confine che intende ricomporre anche dal punto di vista amministrativo e soprattutto gestionale quello che è un unicum dal punto di vista ambientale, i due laghi, collegati da un unico sistema di regolazione delle acque (l'alimentazione proveniente dal flusso del torrente Zara a nord, serve il lago grande e si riversa in seguito nel lago piccolo confluendo dopo pochi chilometri a valle nel torrente Posina), così come l'area boschiva denominata "Campoluzzo", fino a integrare nel Comune di Arsiero il versante fino al crinale, limite geomorfologico naturale dell'area.

Nel dettaglio le superfici territoriali oggetto della aggregazione fra i due Comuni, sono le seguenti:

- la superficie territoriale amministrata dal Comune di Arsiero da aggregare al Comune di Laghi è di mq. 70.141,00, di cui mq 30.333,00 di acque demaniali. Si tratta, quindi, di una superficie di circa 0,07 kmq circa all'interno della quale non sono presenti abitazioni.

L'area, parte del Foglio n. 25 del Comune di Arsiero, è delimitata a nord e a est dalla "strada vicinale dei Masetto", che rimane nel territorio amministrato dal Comune di Arsiero fino all'intersezione con la strada che dal ponte a sud del cosiddetto lago piccolo conduce alla località Vegra e che costituisce il confine a sud dell'area.

- la superficie territoriale amministrata dal Comune di Laghi da aggregare al Comune di Arsiero è di mq. 137.607,00, pari a 1,37 kmq circa posti ad un'altitudine compresa circa tra 1700 e 1778 m s.l.m., quota sommitale, dove non sono presenti edifici di alcun tipo. Quest'area è posta lungo l'asse confinario nord-sud dei due Comuni, nella parte più settentrionale in località Campoluzzo. L'area, parte del Foglio n. 1 del Comune di Laghi, è delimitata a nord dalla strada forestale denominata "Accesso Malga Costa d'Agra" e a sud dalla stessa geomorfologia del rilievo roccioso.


COMUNE DI LAGHI - FOGLIO 1
COMUNE DI ARSIERO - FOGLIO 8
SITUAZIONE ATTUALE



Ufficio Provinciale
Comune: Laghi
Foglio: 1
Scala cartografica: 1:2000
Dimensione cartice: 1040,000 x 1300,000 metri
5-Dic-2013 10.44
Prot. n. 775215/2013
Comune di Arsiero Prot. n. 000386 del 31-03-2013 partenza c. 2-cl-1

COMUNE DI LAGHI - FOGLIO 1
COMUNE DI ARSIERO - FOGLIO 8

..... SITUAZIONE FUTURA




Ufficio Provinciale
5-dic-2013 10.41
Prot. n. 775215/2013


Dimensione cartice: 1040,000 x 1.350,000 metri

Comune: Laghi
Foglio: 1

Comune di Arsiero Prot. n. 000386 del 31-03-2023 partenza c.a. 2-cl-1








COMUNE DI LAGHI - FOGLIO 14
COMUNE DI ARSIERO - FOGLIO 25

----- SITUAZIONE FUTURA

Comune (VI) ARSIERO Foglio: 25
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 194.000 x 1380.000 metri
24-Mar-2023 10:15:28
Protocollo pratica T92295/2023
Comune di Arsiero Prot. n. 0003486 del 11-03-2023 partenza Cat. 2 Cl. 1



Dati informativi concernenti la legge regionale 30 gennaio 2024, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 24 maggio 2023, n. 18/DDL;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 maggio 2023, dove ha acquisito il n. 210 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 10 gennaio 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, la consigliera Silvia Cestaro, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Chiara Luisetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 gennaio 2023, n. 2.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Cestaro, nel testo che segue:
"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nell'aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più Comuni.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 20 dello Statuto regionale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, i Sindaci dei Comuni di Arsiero e di Laghi in Provincia di Vicenza hanno chiesto alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di variazione delle circoscrizioni comunali, trasmettendo i seguenti provvedimenti, aventi il medesimo oggetto (Atto di iniziativa per la variazione delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Arsiero e di Laghi ai sensi della l.r. 24 dicembre 1992, n. 25):

- deliberazione del Consiglio comunale di Arsiero n. 9 del 23 febbraio 2023;
- deliberazione del Consiglio comunale di Laghi n. 3 del 24 febbraio 2023.

Le sopra richiamate deliberazioni sono state pubblicate all'albo pretorio on line dei rispettivi Comuni per quindici giorni consecutivi e sono divenute esecutive ai sensi di legge, così come attestato dai certificati di esecutività trasmessi; nel periodo di pubblicazione sono pervenute osservazioni da parte di quattro consiglieri del gruppo consiliare Siamo Arsiero.

I Comuni di Arsiero e di Laghi fanno parte dell'Unione montana Alto Astico e sono due realtà confinanti all'interno della Val Posina.

La principale attrazione turistica dell'area è rappresentata dalla presenza di due laghi: il più piccolo ricade in parte sul territorio di Laghi, mentre il lago grande è ubicato interamente sul territorio di Arsiero. I laghetti sono un unicum dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Nel corso degli anni entrambi i Comuni hanno subito un generale spopolamento dovuto al trasferimento delle famiglie in centri abitativi più attrattivi.

Le attività economiche presenti nel territorio di Laghi si riducono a poche strutture ricettive e il turismo giornaliero non risulta sufficiente a sostenere le poche attività commerciali presenti.

Potenziare la principale attrazione turistica del territorio, costituita dai due laghetti, darebbe sicuramente impulso all'economia dell'intera vallata con ricadute positive sul turismo e sul ripopolamento del territorio.

Tuttavia, la realizzazione di questo obiettivo presuppone l'esistenza di una "regia comune", ovvero di una omogeneità di intenti che potrebbe raggiungersi ricomprendendo sotto il solo Comune di Laghi entrambi i laghetti. Si eviterebbero così sovrapposizioni

di competenze e il Comune di Laghi potrebbe continuare, insieme all'Unione montana Alto Astico, la programmazione di interventi finalizzati in primis a impermeabilizzare il lago più grande che subisce periodicamente uno svuotamento per il verificarsi di fenomeni carsici a causa dei quali l'acqua viene inghiottita da alcune cavità con conseguente riduzione del valore naturalistico della zona. Inoltre, è prevista la creazione di percorsi pedonali, la realizzazione di un chiosco e di un'area da destinare a spiaggia balneabile.

Il predetto intervento comporterebbe un incremento consistente degli arrivi e delle presenze turistiche a vantaggio di tutta la vallata e dunque anche del Comune di Arsiero; quest'ultimo, infatti, già dotato di banche, poste, supermercati, distretto sanitario e servizio emergenze 118, diventerebbe punto di riferimento dei servizi essenziali utili al villeggiante.

L'aggregazione della zona dei laghetti dal Comune di Arsiero al Comune di Laghi sarebbe compensata dall'aggregazione al Comune di Arsiero di un'area boschiva denominata "Campoluzzo", attualmente ricompresa nei confini comunali del Comune di Laghi.

In quest'ottica, lo spostamento dei confini comunali con l'aggregazione di tutto il lago piccolo e del lago grande nel territorio del Comune di Laghi faciliterebbe gli interventi previsti in quanto gli stessi sarebbero promossi e coordinati da un'unica regia.

Il trasferimento territoriale si tradurrebbe pertanto in un'occasione di compartecipazione alle iniziative di incentivazione di sopravvivenza della vallata, di ripopolamento e di valorizzazione dell'ambiente naturale.

Quanto all'individuazione delle "popolazioni interessate" di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, occorre ricordare, in via generale, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2000 (con la quale il giudice delle leggi ha ritenuto illegittime le previsioni contenute nei previgenti commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale 25/1992), il legislatore regionale è intervenuto riscrivendo l'intero articolo, indicando nel Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, l'organo competente ad individuare le popolazioni interessate al referendum consultivo sulle singole proposte di legge di modifica territoriale; tale individuazione andrà fatta tenendo conto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dando per acquisito, come indirizzo generale, il principio che "normalmente" per popolazioni interessate s'intende l'intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione (per ampi riferimenti, si vedano anche, tra le più recenti, Corte Cost. 25 settembre 2019, n. 214 e 21 ottobre 2011, n. 278)

Il legislatore regionale ha tuttavia precisato - anche qui sulla scorta dei principi derivanti dalla giurisprudenza dei giudici di legittimità - che si può prescindere dalla consultazione dell'intera popolazione, con riferimento a "casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell'area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale" (così, testualmente, la seconda parte del comma 1, del citato articolo 6, della legge regionale n. 25/1992).

Pertanto, in base all'attuale quadro normativo, è il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, a dover individuare, in concreto, tenuto conto della modifica territoriale per la quale si richiede l'intervento legislativo, quale sia la popolazione che dev'essere necessariamente sentita, in ossequio al principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate contenuto nell'articolo 133 della Costituzione ed a verificare se ricorrono quei casi "particolari" che portano, ragionevolmente, ad escludere la sussistenza dell'interesse qualificato che giustifica l'interpello dell'intera popolazione dei Comuni coinvolti nella modifica territoriale.

Tutto ciò ricordato, occorre evidenziare che il disegno di legge in esame non prevede che l'iter legislativo sia preceduto da alcuna consultazione referendaria, in quanto, nello specifico caso che interessa la variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Arsiero e di Laghi, è stata valutata in concreto, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata, l'assenza di una "popolazione interessata" alla modifica territoriale da sentire necessariamente, così da proporre al Consiglio regionale di procedere alla modifica rispettivamente delle aree del Comune di Arsiero da distaccare ed aggregare al Comune di Laghi e delle aree del Comune di Laghi da distaccare e aggregare al Comune di Arsiero senza la necessità di procedere al referendum.

A riguardo e più in particolare, l'attestazione di entrambi i Sindaci relativa al fatto che "le porzioni del territorio coinvolte dalla variazione circoscrizionale sono inferiori al 10% del territorio comunale e si caratterizzano, trattandosi di territorio prettamente montano, per la totale mancanza di infrastrutture, di funzioni territoriali di rilievo e di abitazioni (...)", depone nel senso di riconoscere la ricorrenza dei "casi particolari" cui fa riferimento la già riportata seconda parte del comma 1, dell'articolo 6, della legge regionale n. 25 del 1992, al fine di circoscrivere le "popolazioni interessate" alla consultazione referendaria ai soli residenti delle aree interessate. Tuttavia, la contestuale attestazione dei rispettivi Sindaci afferente alla circostanza che sempre nelle stesse aree interessate alla variazione delle circoscrizioni dei Comuni di Arsiero e di Laghi non sono presenti elettori residenti, porta a ritenere che la previa consultazione della popolazione interessata dalla variazione delle circoscrizioni comunali, attraverso l'indizione di apposito referendum, non sia necessaria.

Pare utile ricordare, infine, che già in un precedente caso di variazione territoriale la Giunta regionale, anche sulla scorta di un parere (11 ottobre 2004, 312) reso sulla questione dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale dell'epoca, ha ritenuto determinante l'assenza di popolazione residente nelle aree interessate, al fine di proporre al Consiglio regionale la relativa modifica territoriale senza consultare la popolazione del Comune coinvolto.

Si tratta della variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Arcole e di Zimella in Provincia di Verona, attuata con la legge regionale 12 luglio 2007, n. 13.

In quel particolare caso si è proceduto con la modifica di alcune aree di entrambi i Comuni interessati, ma la consultazione referendaria ha riguardato i soli elettori residenti nell'area interessata alla variazione circoscrizionale del Comune di Arcole (in tutto 22 elettori aventi diritto al voto), in quanto non vi erano elettori residenti nella porzione di territorio interessato del Comune di Zimella.

Anche nel caso della legge regionale n. 13/2007, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, facendo applicazione dei criteri contenuti nell'articolo 6 della legge regionale n. 25/1992 e dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale, nell'individuare la popolazione interessata, tenuto conto della particolarità che caratterizzava l'area oggetto di variazione territoriale, ha escluso dalla consultazione la popolazione del Comune i cui territori oggetto di modificazione non risultavano abitati.

Il progetto di legge n. 210 consta di quattro articoli e di un allegato: l'articolo 1 individua le zone dei due Comuni interessate dalla variazione indicando, nel primo comma, la superficie territoriale amministrata dal Comune di Arsiero da aggregare al Comune di Laghi e, nel secondo, quella amministrata dal Comune di Laghi da aggregare al Comune di Arsiero (in entrambi i casi le superfici territoriali sono individuate per numeri di fogli e di mappale); l'articolo 2 contiene disposizioni indispensabili per assicurare la definizione dei rapporti conseguenti la variazione territoriale ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 25/1992; l'articolo 3 concerne la neutralità finanziaria; l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore del testo legislativo.

In chiusura, si riportano i passaggi istruttori intercorsi nell'anno 2023:

- la deliberazione legislativa n. 18 del 24 maggio è stata trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio in data 25 maggio, assumendo il numero 210 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura;
- il 31 maggio il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- il 3 luglio il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso all'unanimità parere favorevole sul progetto di fusione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31;
- il 12 luglio i Sindaci dei Comuni di Arsiero e di Laghi, accompagnati dai responsabili dei rispettivi settori tecnici/urbanistici, hanno esposto ai consiglieri della Prima Commissione le motivazioni a sostegno delle variazioni circoscrizionali contemplate dal progetto di legge;
- il 26 luglio la Prima Commissione – esperite le attività istruttorie previste dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 25/1992 e dal comma 1 dell'articolo 6, all'esito delle quali è emerso, sulla base degli elementi di fatto acquisiti e alla luce del quadro di riferimento normativo in materia, un insieme, pur non univoco, di elementi che hanno portato la Commissione ad addivenire, a maggioranza, alla considerazione che sussistono i richiesti elementi per l'espressione di un giudizio di meritevolezza dell'iniziativa e, in termini univoci, elementi secondo i quali non sussistono le condizioni per dar corso all'indizione ed espletamento di referendum di popolazioni interessate, atteso che la fattispecie in esame rientra nei "casi particolari" di cui all'articolo 6, comma 1, non presentando popolazione residente all'interno delle aree oggetto della proposta di riagggregazione, ed è caratterizzata dalla "mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale" – ha espresso a maggioranza parere favorevole in ordine al giudizio di meritevolezza dell'Assemblea legislativa regionale;
- il 29 agosto il Consiglio regionale – con deliberazione n. 88, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 dell'8 settembre – ha reputato meritevole di prosecuzione l'iter legislativo del progetto di legge e, non sussistendo popolazione direttamente od indirettamente interessata, ha ritenuto che non si dovesse procedere all'indizione del referendum sul medesimo.

Essendo trascorsi i termini di legge di 60 e di 120 giorni senza che la delibera amministrativa consiliare n. 88/2023 sia stata impugnata mediante (rispettivamente) ricorso giurisdizionale presso il TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nella seduta del 10 gennaio 2024 la Prima Commissione ha infine espresso a maggioranza parere favorevole sul progetto di legge in questione, proponendo all'Aula la sua definitiva approvazione.

Hanno votato favorevolmente i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Sandonà, Vianello), Liga Veneta per Salvini Premier (Favero con delega Cestari), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza) e Veneta Autonomia (Piccinini); si è astenuto un rappresentante del gruppo consiliare Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi); hanno espresso voto contrario le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto) ed Europa Verde (Guarda).";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Chiara Luisetto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ci siamo trovati più volte a discutere di questa proposta di legge: nelle Commissioni abbiamo audito i Sindaci, ci siamo già trovati una volta in Consiglio, quindi sarò breve.

Relativamente a questo provvedimento credo che sia fondamentale fare un'operazione di onestà intellettuale, perché tutte le premesse e le considerazioni fatte dalla relatrice sono reali, concrete: le difficoltà relative allo spopolamento, il tema dell'attrazione turistica per due luoghi bellissimi della Provincia di Vicenza, sono affermazioni sulle quali possiamo convenire. Il tema però è che scambiare due pezzi di terra, perché è quello che succederà con questo provvedimento di legge, non ha nulla a che fare né con le politiche sinergiche sistemiche di contrasto allo spopolamento e neanche con il sostegno turistico a questi luoghi, perché, al netto di tutte le premesse che possono essere condivisibili, sono le conclusioni che non lo sono.

In primis per quale motivo? Perché, se guardiamo bene, quello che succederà è che lo specchio d'acqua del secondo lago che andrà a Laghi e che verrà scambiato per il pezzo di terra "Campoluzzo" con Arsiero, permetterà a quest'ultimo di avere i fondi di confine, unico vero scopo di questo provvedimento. Si parla di uno specchio d'acqua che non aggiungerà nulla dal punto di vista turistico, poiché tutte le zone circostanti, i parcheggi, la gestione dell'area verde, sono e resteranno in capo all'Unione Montana. Per cui qualcuno mi dovrebbe spiegare come noi miglioriamo il turismo di questo luogo stupendo, attraverso questo provvedimento.

Per questo dico che serve un'operazione di onestà intellettuale perché, se ci diciamo che le vere motivazioni per cui questo provvedimento arriva in Aula sono altre, forse facciamo un favore a tutti noi che siamo qua e a chi ci ascolta.

Il secondo elemento è che il Comune di Laghi di soli 131 abitanti, il Comune più piccolo del Veneto, dista solo 9 chilometri da Arsiero con cui confina e proprio per la sua dimensione così contenuta in termini di abitanti, delega le sue funzioni principali all'Unione Montana, al Comune di Arsiero e ad altre realtà circostanti. Anche i servizi sociali e le realtà essenziali, che permettono al Comune di funzionare, non sono a oggi in capo all'ente. Questo secondo elemento indica che la naturale e fisiologica conclusione

e prospettiva futura per questi due Comuni è la fusione, sia per le dimensioni ridotte di Laghi, sia per la gestione già attuale delle funzioni. Vi domando e mi sto chiedendo: quando mai un Sindaco si assumerà la responsabilità di una fusione, magari pagandola elettoralmente, quando può scambiare due pezzi di terra e risolvere così un tema economico? Credo non sia onestamente e intellettualmente corretto dire che questa sia una soluzione.

Il terzo punto è che questa proposta di legge va contro tutto quello per il quale ci avete spiegato che sono stati fatti mesi di partecipazione e di lavoro con i Comuni: il Piano di riordino territoriale, finalizzato al raggiungimento di quota 500 Comuni mediante le fusioni tra enti. Con questo provvedimento stiamo dando un messaggio esattamente contrario, cioè che non è la fusione, che non è la fatica di quel percorso la strada da percorrere, ma è un semplice e banale strumento di mercificazione dei territori, ciò che viene di fatto sancito oggi. È uno strumento che creerà un precedente ed è anche per questo che ci stiamo assumendo una grave responsabilità. Tutti quei Comuni che non hanno accesso ai fondi, non essendo Comuni di prima fascia, guarderanno a questo per chiederci la stessa identica cosa. E ancora di più andremo contro quel Piano di riordino che è stato frutto di un grande lavoro e che ha degli obiettivi chiari e in controtendenza a quello a cui oggi dovremmo dare seguito.

Infine, si è parlato della partecipazione dei cittadini. È vero, non è obbligatorio il loro coinvolgimento, ma farlo passare nei Consigli comunali (peraltro con il Consiglio comunale di Arsiero, dove era addirittura assente alla votazione il Vicesindaco che ricopre un ruolo territoriale importante anche nell'Unione Montana) senza nemmeno interpellare i cittadini, credo non sia segno di trasparenza fino in fondo.

So che questo mio appello probabilmente cadrà nel vuoto, ma è necessario farlo, per richiamarci a una responsabilità nei confronti di quello che poco tempo fa siamo andati a votare e che oggi sconfessiamo con questo provvedimento.

Se questa Regione crede nelle fusioni, come ci è stato detto, se crede nel lavoro fatto a livello partecipativo, con i workshop, con la grande presenza delle Amministrazioni locali, se come si è detto la direzione da raggiungere è quota 500 Comuni, allora non possiamo approvare oggi uno scambio di territori che niente ha a che vedere, né con lo spopolamento, né con il rilancio turistico di questi territori.

Credo davvero che questo tipo di voto meriti una riflessione, una valutazione, e per questo penso sia necessario votare contro.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 25/1992 è il seguente:

“Art. 17 (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all' art. 8.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi